

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2010, n. 1507

Criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 8 commi 1 - 2 - 3 - 4 della legge regionale 31 dicembre 2009 n. 34 "Interventi a favore delle imprese agricole".

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Responsabile dell'A. P. "Servizi al Territorio", confermata dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce:

- con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2010 (l. r. n. 34/2009), sono state introdotte particolari norme in favore delle aziende agricole pugliesi finalizzate alla concessione di aiuti nel rispetto della normativa comunitaria in materia "de minimis";
- la concessione degli aiuti *de minimis* è regolata dal Reg. Ce 1535/2007 che dispone all'art. 3 comma 6: " *il presente regolamento si applica solo agli aiuti, di qualsiasi tipo, riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio*";
- più in particolare, con la l. r. 34/09 è stato istituito il capitolo di spesa denominato "Interventi a favore delle imprese agricole per il credito d'esercizio" con una dotazione finanziaria di euro 12.469.861,00;
- le parti più significative dell'articolo 8 della richiamata l. r. n. 34/2009 sono:
 comma 1: " *Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, finalizzate anche al consolidamento delle passività, la Giunta regionale può intervenire con un contributo sugli interessi corrisposti dall'impresa alla banca ovvero con la costituzione di un fondo di garanzia*";
 comma 2: " *L'accesso all'agevolazione di cui al comma 1 è determinato secondo criteri e priorità fissati dalla Giunta Regionale*";

comma 3: " *l'erogazione degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria...omissis...agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. I destinatari possono avvalersi delle misure agevolative di cui al presente articolo solo se dichiarano,... omissis.... di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, come specificati nella delibera di Giunta regionale di cui al comma 2*";

- con il presente atto, in applicazione dell'art. 8 della predetta l. r. 34/09 comma 2, la Giunta Regionale deve determinare criteri e priorità per la concessione dell'aiuto;
- l'aiuto di cui si tratta è destinato alle imprese agricole che hanno effettuato operazioni di credito a breve termine con le banche e che l'ammontare del finanziamento concesso è certo e rapportato ai parametri come indicati dal D.M. 15.10.2002, che individua i parametri contributivi per la ricostituzione dei capitali di conduzione perduti a seguito di avversità atmosferiche eccezionali, ed al tasso di interesse indicato dall'ABI;
- le imprese agricole beneficiarie del presente provvedimento non sono imprese in difficoltà così come definito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1535/2007;
- il montante ammissibile deve essere determinato applicando i limiti €/Ha come definiti dal D.M. 15.10.2002. Il tasso di interesse da considerare sarà quello medio per l'anno 2009, come stabilito dall'ABI;
- il Decreto 15 ottobre 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 Ottobre 2002 individua i parametri contributivi per la ricostituzione dei capitali di conduzione perduti a seguito di avversità atmosferiche eccezionali che nell'ar-

ticolo unico indica *“I parametri massimi di ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita della produzione, sono stabiliti per ettaro-coltura nella seguente misura e sono applicabili a partire dalle avversità del 2002:*

COLTURE	€/HA
Frumento	446,00
Orzo	446,00
Colture oleaginose	713,00
Foraggiere	403,00
Barbabietole da zucchero	1.743,00
Pomodori in pieno campo	2.316,00
Ortive in pieno campo	3.228,00
Ortive protette	5.035,00
Floricole e vivaismo in pieno campo	25.823,00
Floricole e vivaismo in serra	40.284,00
Vigneti	3.389,00
Oliveti	1.116,00
Frutteti	2.231,00
Frutteti alta intensità	5.600,00
Agrumeti	2.417,00

- i fondi disponibili sul Cap. 111018 per la concessione degli aiuti di cui alla L. R. 34/2009 ammontano a euro 12.469.861,00 che riferiti al tasso applicato dall'ABI per operazioni fino a dodici mesi relativi al periodo 16 - 20 marzo 2009 pari a 2,58% permettono di intervenire su un valore di credito a breve erogato pari a circa euro 400.000.000;
- ai sensi del predetto Reg. (CE) 1535/2007 l'importo massimo concedibile ad una medesima impresa non può superare euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali e che il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;

- l'intervento regionale deve tener conto degli interessi passivi pagati nell'anno 2009 sulle operazioni di credito a breve concesse dalle banche, nonché consolidamento delle passività a breve. Il limite massimo dell'operazione bancaria agevolata è determinato in rapporto alle esigenze economiche delle singole colture secondo i parametri come previsti dal predetto D.M. 15.10.2002 per i prestiti di conduzione in relazione alle esposizioni finanziarie a breve;
- volendo dare priorità alle operazioni bancarie di minore importo rispetto a quelle di importo più elevato, la graduatoria dei beneficiari dell'aiuto previsto dalla l.r. 31 dicembre 2009 n. 34 art. 8 sarà redatta a partire dall'importo aiuto concedibile più basso per finire a quello più alto;
- è indispensabile individuare dei criteri per la gradualità degli aiuti da concedere;

REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

- 1) essere imprenditore agricolo iscritto alla C.C.I.A.A. nell'elenco speciale degli imprenditori agricoli e titolare di impresa agricola; iscritto all'INPS nella gestione previdenziale ed assistenziale dei “Coltivatori Diretti” e/o degli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.);
- 2) nel caso di società, l'istanza potrà essere presentata qualora almeno un socio risulti iscritto nella gestione assistenziale e previdenziale INPS come “coltivatore diretto” e/o I.A.P.;
- 3) essere titolare di fascicolo aziendale detenuto da AGEA e per essa dai C.A.A.;
- 4) aver condotto almeno dal 1 gennaio 2009 e continuare a condurre, a qualsiasi titolo, un'azienda agricola nel territorio della Regione Puglia;
- 5) essere in regola con le norme in materia di assunzione in campo agricolo ed aver versato e continuare a versare contributi agricoli;
- 6) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- 7) non aver beneficiato, a qualsiasi titolo, nel triennio precedente, di aiuti de minimis o, in caso di averne beneficiato, di non aver superato la soglia di euro 7.500,00 nel biennio prece-

dente. In tal caso bisognerà dichiarare l'ammontare ricevuto e l'entità dell'aiuto da beneficiare con il presente provvedimento non deve, cumulato a quelli precedentemente ottenuti, superare la somma totale di euro 7.500,00 nel triennio;

- 8) aver pagato ad un Istituto Bancario interessi passivi su esposizioni bancarie a breve nell'anno 2009, nei limiti di quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 15.10.2002 e comunque per un importo superiore alla soglia minima di euro 1.000,00.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è presentata esclusivamente mediante collegamento telematico al portale della Regione Puglia utilizzando le funzionalità on - line messe a disposizione da Innovapuglia s.p.a..

Per la compilazione on - line della domanda, il richiedente potrà avvalersi di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (C.A.A.) o di un libero professionista munito di opportuna delega.

La domanda può essere presentata successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della deliberazione della Giunta Regionale di fissazione dei criteri e delle priorità.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Nella fase di invio telematico della domanda, non dovrà essere prodotta alcuna documentazione.

Successivamente, dopo l'approvazione e la pubblicazione sul sito della Regione Puglia della graduatoria, i soli beneficiari dell'aiuto produrranno ai competenti uffici della Regione Puglia la seguente documentazione:

1. Istanza in carta semplice intestata alla Regione Puglia secondo lo schema indicato dal portale di cui innanzi;
2. Certificazione rilasciata dall'INPS attestante l'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale dei "coltivatori diretti" e/o degli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.);
3. Autocertificazione ai sensi della Legge 445/2000, attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. nell'elenco speciale degli imprenditori agricoli; gli eventuali aiuti "de minimis" ottenuti nel biennio precedente l'istanza; che il credito ottenuto è stato utilizzato esclusivamente per la conduzione dell'azienda agricola e per l'anno di

riferimento; che il richiedente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

4. Certificazione bancaria attestante, in modo inequivocabile, il totale degli interessi pagati nell'anno 2009 all'istituto bancario erogante;
5. Documento Unico di Regolarità Contabile.

GRADUATORIA E CRITERI DI PRIORITA'

Ai fini della concessione dell'aiuto, con atto del Dirigente del Servizio Alimentazione è approvata la graduatoria delle domande ammissibili e, in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed alle priorità individuate, la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

La graduatoria sarà formulata tenendo conto dell'ammontare degli interessi passivi pagati nell'anno 2009 come dichiarato dall'Istituto bancario, secondo l'ordine crescente, dall'importo di aiuto concedibile più basso a quello più alto.

Il contributo da concedere sarà determinato nel seguente modo:

- a) interessi pagati fino a euro 2.500,00 - contributo concedibile pari al 70% di quanto pagato;
- b) interessi pagati da euro 2.501,00 fino a euro 6.000,00 contributo concedibile pari al 40% sulla somma residua pagata rispetto al precedente scaglione;
- c) interessi pagati oltre euro 6.000,00 - contributo concedibile pari al 30% sulla somma residua pagata rispetto al precedente scaglione.

in ogni caso l'aiuto massimo concedibile non potrà comunque superare la soglia di euro 7.500,00 per impresa agricola secondo quanto previsto dal Reg. CE 1535/2007.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione delle modalità operative di accesso all'aiuto, secondo quanto stabilito dalla l. r. 34/2009 art. 8 comma 2, si propone alla Giunta Regionale, di adottare il presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R N° 28/01 E S. M. I.

L'applicazione dei criteri e modalità previsti dal presente provvedimento comportano una spesa

complessiva pari ad euro 12.469.861,00 che trovano copertura finanziaria sul Capitolo 111018 del bilancio per l'esercizio 2010, per il cui impegno si è provveduto con Determinazione dirigenziale ALI n. 224 del 15/06/2010, esecutiva.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera k) della legge regionale n. 7/97 e s.m.i...

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'A.P. "Servizi al Territorio" e dal Dirigente del Servizio Alimentazione;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di tutto quanto nelle premesse riportato che si intende come integralmente trascritto;
2. di approvare le modalità ed i criteri operativi per la concessione dell'aiuto come innanzi indicate;
3. di dare mandato all'Ufficio competente di curare i provvedimenti successivi;
4. di disporre, a cura del Segretariato Generale della G. R., la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L. R. n. 13/94 art. 6 lettera g e sul sito istituzionale;
5. di incaricare il Dirigente del Servizio Alimentazione a trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola